

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1521

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco e BORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1995

---

Nuove norme per la regolamentazione degli insoluti e delle  
fatture pagate in ritardo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Già da qualche anno si sta constatando l'acquisirsi del fenomeno degli insoluti e, in misura molto più significativa, dei ritardi nel pagamento alle imprese, da parte della clientela, delle fatture emesse per la presentazione di beni e servizi.

Il problema è tanto più sentito dalle piccole e medie imprese che hanno, per loro natura, scarso potere contrattuale nei confronti, specialmente, dei grandi imprenditori che tendono ad effettuare i pagamenti ai fornitori più in relazione alle proprie strategie di utilizzo della liquidità aziendale che sulla base degli accordi contrattuali.

Tale situazione, insufficientemente tutelata dall'attuale legislazione, sta sempre più creando difficoltà alle citate piccole e medie imprese al punto che da indagini recentemente effettuate è emerso che le sole imprese artigiane subiscono un costo di circa 3.000 miliardi in termini di interessi bancari che sono costrette a pagare alle banche per far fronte ai ritardi di pagamento da parte delle grandi aziende committenti.

È del tutto evidente che tali costi si riflettono sull'economia aziendale con negativa influenza sull'occupazione, sull'eccessivo ricorso del credito - che nei casi estremi può condurre all'usura - sulla stessa stabilità delle piccole imprese, che a causa della loro condizione di debolezza contrattuale finiscono per finanziare le grandi imprese.

Si ritiene pertanto di dover intervenire legislativamente almeno sui seguenti punti:

a) equiparazione delle prestazioni di servizi alla cessione dei beni sia ai fini civili che in sede di applicazione delle norme di procedura civile. In merito, pur lasciando all'accordo tra le parti la eventuale determinazione del tempo dell'adem-

pimento dell'applicazione dell'obbligazione del pagamento del prezzo, si ritiene di introdurre nell'articolo 1219 del codice civile un nuovo caso di esclusione dall'obbligo di costituzione in mora del debitore, cioè quello del debito per la fornitura di merci e servizi. La suddetta impostazione condurrebbe, qualora non fosse diversamente contenuto fra le parti, all'acquisizione giuridica del principio di automatica messa in mora e conseguente maturazione degli interessi di legge (articolo 1224 del codice civile). Viene inoltre aggiunto all'articolo 1224 del codice civile uno specifico comma che consente il recupero, oltre agli stessi moratori, anche della rivalutazione monetaria intervenuta nel periodo di insolvenza del credito;

b) allo scopo di facilitare il recupero dei crediti per fornitura di merci e servizi si propone di modificare l'articolo 634 del codice di procedura civile al fine di estendere la procedura ingiuntiva anche ai crediti derivanti dalla somministrazione di servizi (oltre a quelli relativi al denaro ed alla fornitura di beni) e l'articolo 642 dello stesso codice di procedura civile, al fine di rendere obbligatoria la concessione, da parte del giudice, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo lasciato finora alla sua discrezionalità;

c) attraverso la modifica agli articoli 21 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, si intende consentire il rinvio o il recupero, da parte dell'impresa fornitrice che ha emesso una fattura che non è stata pagata, dell'IVA già versata con obbligo del cliente di accredito all'Erario della medesima IVA eventualmente detratta e non pagata.

In conclusione riteniamo che attraverso il presente disegno di legge possa contribuirsi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a riequilibrare una situazione che in pratica penalizza le imprese con minore capacità contrattuale, pur lasciando sempre libere le parti di accordarsi su diverse modalità di

adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo, ma dando comunque certezza di tutela legislativa in caso di ritardo o mancato pagamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1219 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) quando, in assenza di un diverso accordo espresso fra le parti, è scaduto il termine di sessanta giorni dall'emissione delle relative fatture nei casi di fornitura di merci e servizi».

2. All'articolo 1224 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al creditore oltre agli interessi legali o agli interessi convenzionali, in quanto provati anche nel loro ammontare, è dovuto il risarcimento della svalutazione monetaria verificatasi nel periodo di insolvenza del suo credito, purchè provata».

## Art. 2.

1. Nel secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile dopo le parole: «somministrazioni di merci» sono inserite le seguenti: «, di servizi».

## Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'esecuzione provvisoria deve essere concessa dopo sessanta giorni dalla emissione delle fatture relative al credito inevaso o nel diverso termine contrattualmente convenuto dalle parti per il pagamento ed in assenza di una precedente contestazione scritta e motivata da parte del debitore».

## Art. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Nella fattura deve essere inoltre indicata l'intenzione di beneficiare del diritto previsto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 26».

## Art. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Indipendentemente dal verificarsi delle situazioni di cui al presente comma il cedente o il prestatore, nel caso in cui l'ammontare imponibile e la relativa imposta non vengano riscossi nei termini contrattualmente previsti o, per le prestazioni di servizi, entro il sessantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al concessionario o committente, ha diritto o di portare in detrazione l'imposta versata e non riscossa, registrandola a norma dell'articolo 25, o di sospendere il pagamento previa annotazione sul registro di cui agli articoli 23 e 24. In tali situazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il concessionario o il committente deve registrare la variazione sul registro di cui agli articoli 23 e 24. Entro i quindici giorni successivi all'avvenuto pagamento parziale o totale della fattura, le parti hanno l'obbligo di ripristinare sui rispettivi registri le situazioni debitorie o creditorie verso l'Era-rio».

